



DETERMINAZIONE n. 62 del 4 MAG. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 4 MAG. 2016

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS e la Regione Siciliana per il pagamento di sussidi straordinari a favore di lavoratori svantaggiati impiegati in un progetto promosso dal Comune di Palermo, denominato "PIP Emergenza Palermo".

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;


Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Preso atto che la Regione Siciliana ha previsto di corrispondere un sussidio economico di natura straordinaria e, ove spettante, dell'assegno al nucleo familiare, da erogare in favore dei lavoratori svantaggiati, già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n.4 del 1 febbraio 2006, precedentemente impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo e in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, i cui oneri sono posti a carico della Regione;



Preso atto che la Regione Siciliana ha disposto interventi mirati a favorire i lavoratori interessati da situazioni di difficoltà occupazionale;

Visto che l'articolo 68 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, intitolato "Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PIP – Emergenza Palermo", istituisce nella rubrica del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative un "*Fondo unico di durata triennale per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PIP – Emergenza Palermo.*";

Preso atto che il suddetto articolo 68, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, al comma 1, dispone che "*l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2017*" ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché esclusivamente ai soggetti che, avendone i requisiti amministrativi e di legge, abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, a condizione che siano utilizzati o che verranno utilizzati in attività di interesse pubblico e sociale;

Preso atto che, con nota n.23893 dell'11 giugno 2013, la Regione ha comunicato l'intendimento di erogare, per i lavoratori di cui al citato art.43 L.R.9/2013, percettori di ASPI e sino alla scadenza di tale sostegno al reddito, una prestazione integrativa nonché per i predetti lavoratori, non percettori di ASPI, un sussidio economico straordinario pari ad € 833,00, al netto delle ritenute fiscali, nonché gli assegni familiari ove spettanti, a fronte dello svolgimento di una attività di interesse pubblico e sociale;

Preso atto, altresì, che con note n.5621/US1/ del 5 febbraio 2014, n.6338/US1/2014 del 7 febbraio 2014, n. 8575/US1/2014 del 18 febbraio 2014 e n. 9486/US1/2014 del 21 febbraio 2014, la Regione ha comunicato, modificando parzialmente la suindicata nota n.23893/2013, di voler erogare, ai beneficiari, esclusivamente il sussidio straordinario, allo scadere dell'indennità di disoccupazione ASPI, dell'importo di Euro 832,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, nonché gli assegni familiari ove spettanti e che tale erogazione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2014;

Vista la nota n 42382 del 9 dicembre 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si precisa che l'erogazione del sussidio straordinario in parola non rientra nel campo di applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 468/1997;

Preso atto, pertanto, che tale sussidio non darà titolo all'accreditamento della contribuzione figurativa;

Visto che l'INPS è l'Ente preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori;

Vista la determinazione commissariale n. 25 del 6 marzo 2014 con la quale è stata approvata la convenzione tra l'INPS e la Regione Siciliana avente ad oggetto: "intervento straordinario in attuazione dell'art. 43 della Legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, denominato "PIP Emergenza Palermo";

Preso atto che la suindicata convenzione, avente validità di 12 mesi dalla data della sottoscrizione -11 marzo 2014- ha terminato i suoi effetti il 10 marzo 2015;


Preso atto che con nota n. 3895 del 10 febbraio 2015, la Regione Siciliana ha confermato in sede di esercizio provvisorio 2015, il finanziamento del sussidio straordinario dal 1 gennaio 2015 al 30 aprile 2015;

Preso atto che l'Istituto, in vigenza della convenzione in parola, ha corrisposto il sussidio straordinario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, condizionando i pagamenti delle mensilità successive a tale data alla sottoscrizione di nuova convenzione tra l'Istituto e la Regione;

Preso atto che con successiva nota n. 10002 del 27 marzo 2015 la Regione, ha manifestato l'intenzione di rifinanziare l'intervento in questione anche per il 2015, sottoscrivendo con l'Istituto una nuova convenzione ed ha chiesto il pagamento della mensilità di aprile 2015 - avendo già provveduto a versare all'Istituto la necessaria provvista finanziaria - subordinando, invece, il pagamento delle mensilità successive al 30 aprile 2015, all'approvazione della legge di bilancio regionale 2015 e al versamento preventivo all'INPS delle somme necessarie;

Preso atto che in data 28 maggio 2015 è stata sottoscritta, tra l'Istituto e la Regione Siciliana, la convenzione per un intervento straordinario in attuazione dell'art. 43 della legge regionale 15 maggio 2013 n.9, denominato "PIP Emergenza Palermo", e che la stessa convenzione è stata ratificata con determinazione presidenziale n.142 del 27 ottobre 2015;

Vista legge regionale 17 marzo 2016, n.3, recante le disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 (Legge di stabilità regionale), che prevede, in particolare, all'art.16 "misure di fuoruscita dei soggetti



appartenenti al bacino PIP emergenza Palermo” e all’art. 19 “esclusività appartenenza bacini”;

Preso atto che l’INPS – in vigore della convenzione in parola ha erogato il sussidio straordinario per i mesi di gennaio, febbraio 2016 condizionando i pagamenti delle mensilità successive a tale data alla sottoscrizione di nuova convenzione tra l’INPS e la Regione;

Vista la nota n. 18738 del 5 aprile 2016 con la quale la Regione ha manifestato l’intenzione di rifinanziare l’intervento in questione sottoscrivendo con l’Istituto una nuova convenzione per il pagamento del sussidio straordinario;

Preso atto che la convenzione in argomento decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 31 dicembre 2017;

Preso atto che la specifica individuazione dei beneficiari spetta alla Regione la quale, accrediterà, altresì, preventivamente all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione del sussidio straordinario;

Preso atto che a fronte del servizio fornito, la Regione Siciliana riconoscerà all’INPS, il corrispettivo di € 4,06 per ciascun pagamento effettuato in favore di ogni singolo lavoratore;

Preso atto che il corrispettivo relativo al servizio fornito verrà imputato al capitolo di entrata 3E1307004;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione saranno trattate nell’ambito delle partite di giro e interesseranno i capitoli:

- 3E4122011 – anticipazioni e rimesse per il pagamento di prestazioni per conto di altri Enti;
- 3U4121011 – pagamento di prestazioni per conto di altri Enti;

Preso atto che la Regione Siciliana è unica responsabile della completezza e correttezza dell’elenco dei beneficiari e dei relativi dati;

Preso atto che l’INPS, in quanto unicamente soggetto pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti, come pure per eventuali ritardi della Regione Siciliana nell’accredito all’INPS della somma occorrente per il pagamento di sussidi;

Preso atto che le Parti, per l’esecuzione delle attività previste nella convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 ed

alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;


Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

di approvare la convenzione tra l'INPS e la Regione Siciliana per l'erogazione di un sussidio di natura straordinaria a favore di lavoratori svantaggiati impiegati in progetti promossi dal Comune di Palermo, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

il Direttore della sede Regionale Sicilia procederà alla sottoscrizione della convenzione.

IL PRESIDENTE



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali



Convenzione per il pagamento di sussidi straordinari a favore di lavoratori svantaggiati impiegati in un progetto promosso dal Comune di Palermo, denominato "PIP Emergenza Palermo".

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, C.F.80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale pro-tempore della Sicilia giusta determinazione presidenziale n.....del

e

la Regione Siciliana (Regione) con sede in Palermo, C.F. 80012000826, rappresentata dall'on. le Presidente Rosario Crocetta, Palazzo d'Orleans,

per la corresponsione da parte della Regione, per il tramite dell'INPS, di un sussidio economico di natura straordinaria e, ove spettante, dell'assegno al nucleo familiare, da erogare in favore dei lavoratori svantaggiati, già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo e in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, i cui oneri sono a carico della Regione;

premesso che la Regione ha disposto interventi mirati a favorire i lavoratori interessati da situazioni di difficoltà occupazionale;

visto l'articolo 34 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n.5 - integrazione della legge regionale n.9/2013-art.43-, che ha istituito presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative un elenco ad esaurimento dei lavoratori provenienti dal bacino-Emergenza Palermo- "che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità Aspi alla data del 31 dicembre 2013, nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione";

visto l'articolo 68 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, intitolato "Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo", che istituisce nella rubrica del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative un "*Fondo unico di durata triennale per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.*";

considerato che l'articolo 68, comma 1, della legge regionale n. 9/2015 dispone che *"l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2017"* ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché esclusivamente ai soggetti che, avendone i requisiti amministrativi e di legge, abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, a condizione che siano utilizzati o che verranno utilizzati in attività di interesse pubblico e sociale;

considerato che, con nota prot. n. 23893 dell'11 giugno 2013, la Regione ha comunicato l'intendimento di erogare, per i lavoratori di cui al citato articolo 43 L.R. n. 9/2013, percettori di Aspi e sino alla scadenza di tale sostegno al reddito, una prestazione integrativa nonché per i predetti lavoratori, non percettori di Aspi, un sussidio economico straordinario pari ad euro 833,00 mensili, al netto delle ritenute fiscali, esclusi gli assegni familiari ove spettanti, a fronte dello svolgimento di una attività di interesse pubblico e sociale;

rilevato che con note n. 5621/US1/2014 del 5 febbraio 2014, n. 6338/US1/2014, del 7 febbraio 2014, n. 8575/US1/2014 del 18 febbraio 2014 e n. 9486/US1/2014 del 21 febbraio 2014, la Regione ha comunicato - modificando parzialmente la predetta nota dell'11 giugno 2013 - di voler erogare esclusivamente il sussidio economico straordinario allo scadere della indennità di disoccupazione Aspi e conseguentemente l'erogazione del predetto sussidio è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2013 e fino a tutto il 31/12/2014 e che l'importo del sussidio straordinario da erogare è stato rideterminato in euro 832,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, nonché gli assegni familiari ove spettanti;

preso atto che la specifica individuazione dei beneficiari spetta alla Regione;

vista la nota n. 42382 del 9 dicembre 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si precisa che l'erogazione del sussidio straordinario in parola non rientra nel campo di applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 468/1997;

vista la determinazione commissariale n. 25 del 6 marzo 2014 con la quale è stata approvata la convenzione tra l'INPS e la Regione Sicilia, per la corresponsione del sussidio straordinario in parola, con scadenza il 10 marzo 2015;

vista la determinazione presidenziale n.142 del 27 ottobre 2015 con la quale è stata ratificata la convenzione relativa alla prosecuzione dei pagamenti del sussidio in parola per l'anno 2015 e scaduta il 9 marzo 2016, precedentemente approvata con determinazione presidenziale n. 18 del 23 aprile 2015, e la stessa successivamente annullata dalla predetta determinazione presidenziale n. 142/2015;

preso atto che l'Istituto – in vigenza della Convenzione in parola ha erogato il sussidio straordinario per i mesi di gennaio, febbraio 2016 condizionando i pagamenti delle mensilità successive a tale data alla sottoscrizione di nuova convenzione tra l'Istituto e la Regione;

vista la legge regionale 17 marzo 2016, n.3, art. 16 recante "misure di fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PIP EMERGENZA Palermo ";

vista la legge regionale 17 marzo 2016, n.3, art. 19 recante "esclusività appartenenza bacini ";

vista la nota n. 18738 del 5 aprile 2016 con la quale la Regione ha manifestato l'intenzione di rifinanziare l'intervento in questione sottoscrivendo con l'Istituto una nuova Convenzione per il pagamento del sussidio straordinario;

VALUTATO QUANTO SOPRA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONCORDANO:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La Regione, ai sensi dell' articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, eroga, tramite l'INPS, in favore dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui al previgente articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che, avendone i requisiti amministrativi e di legge, abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo e in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, un sussidio straordinario pari ad euro 832,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali già in godimento in vigenza della precedente normativa di riferimento.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma, sarà erogato, a fronte dello svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale individuata dalla Regione, con cadenza mensile per il tramite dell'INPS. Tale sussidio non darà titolo all'accreditamento della contribuzione figurativa e sarà erogato entro i primi dieci giorni del mese successivo allo svolgimento delle attività.

Ove spettante e su richiesta dell'interessato, sarà altresì erogato l'assegno per il nucleo familiare. Al tal fine, la Regione avrà cura di informare i beneficiari del

sussidio straordinario della necessità di inoltrare all'INPS, solo attraverso i consueti canali istituzionali di comunicazione on line, l'apposita domanda di assegno per il nucleo familiare (mod. ANF/PREST).

Il pagamento delle mensilità successive al 10 marzo 2016 è subordinato al preventivo versamento all'Istituto della necessaria provvista finanziaria.

Articolo 2

Adempimenti delle parti

La Regione invierà all'INPS, esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata – direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it – l'elenco in formato elettronico dei soggetti che essendo utilizzati in attività di interesse pubblico e sociale possono beneficiare del sussidio straordinario completo dei dati anagrafici, dei codici fiscali e dell'Ente utilizzatore.

La Regione comunicherà, direttamente all'INPS, entro il 10° giorno di ciascun mese, successivo a quello di riferimento, gli eventuali periodi di mancato svolgimento dell'attività di interesse pubblico e sociale dei singoli beneficiari per i quali non dovrà essere corrisposto il sussidio straordinario in base alle direttive emanate dalla Regione. Tali periodi dovranno essere computati per giorni e non per ore.

L'INPS, Direzione provinciale di Palermo, accertato l'accreditamento da parte della Regione della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 3, potrà procedere all'erogazione del sussidio straordinario ai lavoratori individuati dalla Regione.

E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 3, si impegna ad erogare ai beneficiari indicati dalla Regione l'importo del sussidio di cui all'art.1, in qualità di sostituto di imposta.

Nel caso fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista, l'INPS sospenderà ogni pagamento, ivi compreso l'importo dell'IRAP per l'anno di competenza, e contestualmente comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1 nonché per i periodi di esclusione dell'erogazione del sussidio comunicate dagli Enti utilizzatori ai sensi del precedente terzo comma.

Articolo 3

Provvista finanziaria

La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale presso la Tesoreria della Direzione Provinciale INPS di Palermo (IBAN IT78Z0100003245515200001248), in considerazione dell'attuale stanziamento previsto dalla legge, la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione, del sussidio straordinario e dell'anf nonché per il compenso a favore dell'INPS per il servizio di pagamento e dell'importo necessario al pagamento dell'IRAP in qualità di sostituto d'imposta.

L'accredito finanziario mensile per l'anf sarà inizialmente stimato dall'INPS sulla base dei dati relativi ai beneficiari presenti in archivio e sarà oggetto di conguaglio con la Regione alla fine dei pagamenti.

La Regione riconosce all'INPS un corrispettivo di € 4,06 esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1 DPR 633/1972, per ogni pagamento effettuato al singolo beneficiario.

Il primo accredito della provvista finanziaria sarà effettuato, su disposizione della Regione, per tutti i pagamenti afferenti periodi anteriori alla data di stipula della presente Convenzione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla firma della stessa.

La Direzione Provinciale INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione periodica di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

Articolo 4

Responsabilità per l'individuazione dei beneficiari, contenzioso e recupero di somme indebite

Gli eventuali ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo beneficiario a fruire del sussidio straordinario sono di competenza della Regione, titolare dell'istruttoria e della decisione sui ricorsi o altre istanze di contestazione del diritto.

Per eventuali controversie giudiziarie sulle prestazioni di cui all'articolo 1, la Regione è l'unico titolare della legittimazione passiva.

Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti eventualmente risultati indebiti a causa di un'errata segnalazione effettuata dalla Regione. Il recupero di tali importi indebiti sarà curato direttamente dalla Regione.

Articolo 5

Monitoraggio

L'INPS comunicherà alla Regione, trimestralmente e a consuntivo, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati ai soggetti beneficiari a titolo di sussidio straordinario in ragione della presente Convenzione e l'importo trattenuto dall'Istituto a titolo di compenso per il servizio di pagamento.

A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite alla Regione. Lo stesso avverrà nel caso di recesso anticipato ai sensi del successivo art. 7 della presente Convenzione.

Articolo 6

Trattamento dati personali

L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali che acquisiscono in forza della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del citato D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, assicurano che i dati suddetti siano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Entrambe le parti assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e che il trattamento degli stessi sia operato da soggetti nominati quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30, del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 7

Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2017.